

Comune di Russi

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI
E COLLABORAZIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 27/11/2007
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/06/2016
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/10/2020

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Natura e tipologia di contributi e di altre utilità economiche
- Art. 4 Ambiti di intervento
- Art. 5 Destinatari dei benefici
- Art. 6 Criteri di valutazione
- Art. 7 Programmazione
- Art. 8 Misura dei contributi (sostegno economico diretto)
- Art. 9 Misura dei benefici e sostegni economici indiretti
- Art. 10 Presentazione delle domande e pubblicità
- Art. 11 Formulazione delle domande
- Art. 12 Modalità di concessione
- Art. 13 Formalizzazione della concessione di contributo o altre utilità economiche
- Art. 14 Erogazione dei contributi
- Art. 15 Rendiconto
- Art. 16 Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti della disciplina del presente regolamento
- Art. 17 Contributi straordinari
- Art. 18 Obblighi dei beneficiari
- Art. 19 Patrocinio
- Art. 20 Disposizioni generali di rinvio e finali
- Alleg. 1 Aree di intervento e tipologia di attività per la concessione del patrocinio da parte del Comune di Russi

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la concessione di forme di sostegno economico a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali e di attività di interesse per la comunità locale, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione, in considerazione del carattere di ente a finalità generali assegnato ai Comuni dall'art.3 comma 2 del d.lgs. 267/2000.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare gli investimenti di risorse economiche per le finalità indicate nei successivi articoli.

Le disposizioni del presente regolamento attuano altresì quanto previsto dall'art. 12 della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e dall'art. 7 c. 1 della legge 5 marzo 2003 n. 131 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle finalità del Comune e delle funzioni ad esso deputate.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono conformi a quanto previsto dall'art. 7 "Forme Associative e Albo Comunale" dello Statuto del Comune di Russi e a quanto previsto dal Regolamento Comunale degli Istituti di Partecipazione Popolare.

Art. 2 – FINALITA'

Il Comune concede contributi con le modalità ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse in adesione allo Statuto Comunale, agli Indirizzi di Governo, alla Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione del Comune di Russi.

Art. 3 - NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DI ALTRE UTILITA' ECONOMICHE

Per contributi o altre utilità economiche si intendono sia le erogazioni in denaro che le altre concessioni che concretizzino vantaggi economici di agevolazione o di privilegio elargite a soggetti terzi che non assumono nei riguardi del Comune alcun obbligo di controprestazione.

Rientra nel concetto di contributo e di utilità economica altresì la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

Si elencano di seguito, a solo titolo esemplificativo, le più consuete forme di contributi ed utilità economiche:

1. Forme di sostegno economico diretto:

- Contributi per il sostegno dell'attività ordinaria dell'Associazione, riconosciuta come attività di interesse generale nei diversi ambiti di intervento definiti con il presente regolamento;
- Contributi finalizzati per il sostegno di particolari e specifici progetti o iniziative non ricompresi/e nel programma di attività ordinaria dell'Associazione, per i quali il Comune, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico, si accolla un onere a parziale copertura del costo complessivo.

2. Benefici derivanti da speciali agevolazioni:

- Benefici derivanti dalla messa a disposizione, a condizioni agevolate o gratuitamente, di beni di proprietà comunale;
- Benefici derivanti dalla messa a disposizione, a condizioni agevolate o gratuitamente, di strumentazioni ed attrezzature di proprietà comunale.

3. Benefici derivanti da collaborazioni organizzative:

- Benefici derivanti da predisposizione, stampa, spedizione e diffusione di materiale promozionale dei progetti;
- Benefici derivanti dalla collaborazione per l'apprestamento delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dei progetti;
- Benefici derivanti dalla messa a disposizione di servizi di sostegno al progetto (attività di custodia, pulizia, assistenza tecnica, ecc.);
- Benefici derivanti dalla concessione di patrocinio.

Art. 4 – AMBITI DI INTERVENTO

Nel rispetto dell'attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, vengono individuati i seguenti ambiti di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il sostegno del Comune:

SETTORE CULTURALE

L'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria politica culturale, promuove valorizza e sostiene le attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche, scientifiche, umanistiche, educative, celebrative, ricreative e aggregative, dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da Associazioni ed Enti e finalizzate alla diffusione e promozione della cultura sul territorio.

Rientrano, in particolare, in tale ambito:

- a) iniziative, manifestazioni, rassegne nei settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare e folkloristica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, della letteratura, temi di attualità e delle scienze sociali;
- b) iniziative a favore dei giovani e in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;

- c) iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, bibliografico, artistico ed archeologico di interesse locale;
- d) iniziative volte alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale, nonché ricorrenze o raduni di carattere comunale, sovracomunale, regionale, nazionale o internazionale;
- e) organizzazione di mostre, convegni, corsi, conferenze;
- f) iniziative volte alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali;
- g) rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche e turistiche della realtà comunale;
- h) iniziative volte alla valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- i) iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli;
- l) altre iniziative di interesse generale nel settore culturale.

SETTORE SPORTIVO

L'Amministrazione comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica e cultura sportiva di base e delle attività ricreative e in particolare:

- a) attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo;
- d) altre iniziative di interesse generale nel settore sportivo.

SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento dell'emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana, al contrasto di ogni forma di violenza e all'impegno civile e in particolare:

- a) tutela e alla protezione dei minori, dei giovani, alla loro armonica crescita e alla prevenzione di fenomeni di disagio e bullismo;
- b) assistenza, sostegno, tutela e inserimento sociale dei portatori di handicap;
- c) prevenzione di fenomeni di tossicodipendenza ed alcolismo nonché interventi riabilitativi e di reinserimento sociale a favore degli stessi;
- d) tutela, assistenza e promozione della salute psicofisica delle persone anziane e più in generale delle persone che si trovano in situazione di disagio;
- e) altre iniziative di interesse generale nel settore della promozione e protezione sociale.

Art. 5 – DESTINATARI DEI BENEFICI

La concessione dei benefici di cui al presente regolamento può essere disposta unicamente a favore di:

organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni ed enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale o delle finalità indicate nel precedente art.4.

In via del tutto eccezionale possono essere concessi contributi straordinari anche a società aventi scopo di lucro per la realizzazione di attività di interesse pubblico, nel rispetto dell'iter definito dal successivo art.17.

La concessione del patrocinio può essere riconosciuta anche a società con scopo di lucro nel caso in cui effettuino un'iniziativa di interesse pubblico come indicata nel precedente articolo 4, senza la previsione di costi a carico degli utenti o la promozione di propri prodotti/servizi.

Art. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE

I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati ai vari progetti e/o alle attività istituzionali, sulla base dei seguenti criteri:

- rispondenza sia con le finalità di pubblico interesse indicate nel precedente art. 4, sia con le finalità istituzionali del richiedente;
- rilevanza territoriale e cioè l'importanza del progetto e/o dell'attività istituzionale in relazione al territorio e alla popolazione residente;
- rilevanza in considerazione del numero delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione di valori di specifica importanza per la comunità locale, come individuati nel precedente articolo 4;
- rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
- continuità pluriennale di intervento nel settore di interesse;
- capacità di interazione e coinvolgimento tra più soggetti promotori.

La definizione puntuale dei criteri e dei termini per la ricezione delle domande è rimandata ad apposita delibera di Giunta, alla quale verrà data la massima pubblicità attraverso pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione.

Art. 7 – PROGRAMMAZIONE

La definizione della dotazione finanziaria specifica per ciascuna tipologia di contributi è approvata dalla Giunta nell'ambito del Piano delle Risorse e degli obiettivi, sulla base delle previsioni di bilancio approvate dal Consiglio e di un'analisi effettuata dalle competenti Aree del Comune che tiene conto delle richieste dell'anno precedente e delle disponibilità finanziarie complessive dell'annualità di riferimento.

Art. 8 – MISURA DEI CONTRIBUTI (SOSTEGNO ECONOMICO DIRETTO)

I contributi sono concessi nella misura massima del 60% della spesa per l'attività e/o i progetti riconosciuti ammissibili.

Art. 9 – MISURA DEI BENEFICI E SOSTEGNI ECONOMICI INDIRETTI

La concessione dei benefici di cui all'art. 3 punti 2 e 3, costituirà elemento imprescindibile di valutazione ai fini della quantificazione del sostegno economico diretto di cui al precedente articolo 8.

Tali benefici vengono erogati nel rispetto dei principi definiti dal capo VI "Contributi e agevolazioni" del "Regolamento relativo agli istituti di partecipazione popolare all'albo delle forme associative, ai contributi e agevolazioni" del Comune di Russi e secondo quanto previsto negli art.1, 2, 4, 5, 6, 11, 12 (per le parti applicabili) e 13 del presente Regolamento.

L'avviso previsto dall'art. 10 indicherà anche le modalità e la disciplina per la presentazione e la valutazione delle richieste di sostegno economico indiretto, nel rispetto di quanto indicato dal presente articolo.

La richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, il beneficio viene concesso dal Responsabile dell'Ufficio competente previo parere della Giunta, in base alle finalità indicate all'art. 4 e all'applicazione dei criteri di valutazione.

Art. 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICITA'

Con cadenza annuale e comunque entro il 31 marzo di ciascun anno viene pubblicato, all'Albo Pretorio e sul sito Internet, a cura del Comune di Russi, un avviso per l'assegnazione di contributi e benefici economici per l'anno in corso. L'avviso resterà pubblicato all'Albo Pretorio entro un termine non inferiore a 30 giorni. Entro tale termine i soggetti di cui al precedente art. 5 che intendono accedere ai contributi e agli altri benefici di cui al presente regolamento, devono presentare domanda.

Art. 11 – FORMULAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande finalizzate all'ottenimento di contributi o di altri benefici dovranno essere redatte in

conformità allo schema allegato all'avviso.

Le domande, debitamente sottoscritte dal rappresentante legale, dovranno essere corredate da:

- a) programma delle attività e/o progetti;
- b) relazione dettagliata contenente tutte le informazioni utili per una completa valutazione delle attività e/o progetti;
- c) preventivo analitico delle spese ed indicazione delle entrate previste e degli eventuali ricavi per la copertura dei costi;
- d) copia dell'atto costitutivo o statuto del soggetto richiedente (solo se modificati rispetto alla precedente richiesta), qualora non si tratti di persona fisica e quant'altro necessario per l'identificazione del soggetto medesimo;
- e) presentazione del soggetto richiedente (ambito attività, precedenti iniziative analoghe o effettuate nel territorio);
- f) elenco degli specifici benefici richiesti in ordine alla messa in disposizione di beni e/o servizi di proprietà comunale;
- g) eventuale richiesta di patrocinio;
- h) eventuali altri atti e documenti ritenuti utili.

Il Comune si riserva di accertare, ai sensi di legge, la veridicità delle notizie fornite e delle dichiarazioni rese e procederà alla revoca del contributo e/o beneficio, se concesso, nelle ipotesi di dichiarazioni non veritiere o non conformi al presente regolamento.

Art. 12 – MODALITÀ DI CONCESSIONE

I contributi sono concessi con procedimento valutativo, previo apposito avviso.

Nell'avviso viene definito:

- l'importo da destinare ai contributi;
- il termine di presentazione della domanda;
- i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione di graduatorie;
- il punteggio complessivo minimo per accedere al contributo;
- i criteri per la quantificazione degli importi dei contributi;
- i limiti massimi e minimi degli stessi.

La concessione dei contributi viene graduata secondo una classificazione delle richieste risultante dall'applicazione di criteri valutativi, approvati con deliberazione della Giunta Comunale.

Sono possibile causa di esclusione dall'assegnazione di contributi, le domande:

- presentate da soggetti non legittimati;

- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente
- presentate oltre il termine previsto dall'avviso;
- non presentate sull'apposito modulo;
- presentate da soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di benefici economici concessi nell'anno precedente, salvo diverso termine assegnato a seguito di motivata richiesta.

Art. 13 - FORMALIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI O ALTRE UTILITA' ECONOMICHE

L'Amministrazione formalizza la concessione delle forme di sostegno economico diretto e/o indiretto ai soggetti interessati con specifico provvedimento del Responsabile del Settore competente nel quale sono individuati:

- il soggetto destinatario;
- l'ammontare del sostegno economico diretto e/o indiretto;
- l'attività e/o il progetto per i quali è previsto il sostegno economico.

Art. 14 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi finanziari viene effettuata dal Responsabile dell'Area competente sulla base della presentazione da parte del soggetto beneficiario della rendicontazione dell'attività svolta, utilizzando esclusivamente i modelli forniti dall'Amministrazione Comunale, composta dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'attività e/o dei progetti svolti, comprensiva di rendiconto dettagliato e analitico delle fasi degli stessi e dei risultati raggiunti;
- b) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è stato concesso il contributo;
- c) copie dei documenti di spesa giustificativi delle spese sostenute per l'intero importo dichiarato nella rendicontazione o, per le spese non documentabili, dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal responsabile legale con la quale viene indicata l'effettiva effettuazione delle spese e la destinazione all'iniziativa/progetto, entro la percentuale rispetto al costo complessivo indicata nell'avviso, fino ad un importo massimo del 20%.

Gli originali della documentazione dovranno rimanere agli atti dell'associazione per eventuali controlli.

La rendicontazione deve essere conforme ai principi della chiarezza, trasparenza e veridicità e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo dal Comune per la medesima attività o progetto.

Il Responsabile dell'Area competente, su richiesta motivata del soggetto beneficiario, può effettuare erogazioni in acconto, nel limite massimo del 50% del contributo concesso.

Art. 15 – RENDICONTO

Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente art. 14, comma 1, entro il primo trimestre dell'anno successivo in caso di contributo erogato per attività ordinaria, ed entro 3 mesi dalla data di avvenuta realizzazione del progetto in caso di contributo erogato per realizzazione di progetto .

In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del contributo e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.

La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

Art. 16 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI E DI UTILITA' NON RICADENTI NELLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o provvedimenti del Consiglio Comunale;
- b) ai contributi di natura socio - assistenziale;
- c) a fronte di attività, iniziative, manifestazioni, eventi e servizi promossi e/o organizzati dal Comune di Russi e nei casi in cui il Comune stesso richieda specifiche collaborazioni. In tale ipotesi verrà redatto apposito accordo o disciplinare per definire le rispettive aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 17 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

Potranno essere concessi, in via eccezionale, contributi per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché rientranti negli ambiti di intervento di cui all'art. 4 e rispondenti ai criteri di cui all'art. 6 e previa definizione dei criteri puntuali e dei termini da parte

della Giunta e conseguente pubblicazione dell'avviso.

Tali attività dovranno essere oggetto di apposito e specifico finanziamento in quanto, proprio in relazione alla loro straordinarietà, non previste fra le attività finanziabili con le risorse assegnate alla competente Area in sede di adozione del Bilancio di Previsione dal Piano Esecutivo di Gestione Annuale.

Ogni attività o iniziativa che rivesta i caratteri della straordinarietà, in relazione alla disciplina contenuta nel presente regolamento, verrà esaminata dalla Giunta Comunale che provvederà a decidere se ed in che misura sostenerla. I contributi sono comunque concessi nella misura massima del 50% della spesa per l'attività e/o i progetti riconosciuti ammissibili.

I richiedenti dovranno corredare le domande oltre che degli elementi indicati ai punti a), b), c), d), e), f), g) dell'art. 11, di una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa e/o attività con impegno a non richiedere contributi per gli esercizi successivi per la stessa iniziativa.

Alla concessione di contributi straordinari di cui al presente articolo dovrà provvedere la Giunta Comunale previa acquisizione del parere preventivo della competente Commissione Consiliare o Conferenza dei Capigruppo Consiliari.

Art. 18 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.

Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

I beneficiari devono garantire l'adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n. 124.

Art. 19 - PATROCINIO

Il patrocinio costituisce il riconoscimento morale concesso dal Comune ad una iniziativa proposta e realizzata da terzi.

Il patrocinio viene concesso formalmente dal Sindaco sulla base delle tipologie definite per ogni singolo ambito di intervento nel documento allegato al presente regolamento.

In casi particolari, sia per la natura che per la rilevanza dell'iniziativa per la quale si richiede il patrocinio, il Sindaco può chiedere un preventivo parere alla Giunta Comunale.

Il patrocinio non comporta la concessione di un contributo finanziario o altri benefici che devono essere sempre espressamente richiesti nei termini previsti dal presente regolamento.

Con le concessioni del patrocinio, qualora richieste, possono essere accordate le agevolazioni tariffarie o di imposte previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO E FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra amministrazioni e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico si fa riferimento alla normativa statale e regionale in materie afferenti.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'esercizio finanziario dell'anno 2009.

Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 07/08/1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, disciplina l'erogazione da parte del Comune di Russi di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di terzi.

AREE DI INTERVENTO E TIPOLOGIA DI ATTIVITA' PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DA PARTE DEL COMUNE DI RUSSI

Il patrocinio può essere concesso a iniziative culturali e scientifiche, ad attività connesse all'educazione ed istruzione, ad attività di promozione sportiva e ricreativa, ad attività di valorizzazione del tessuto economico, ad attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio, ad attività rivolte alla tutela ed alla conoscenza dei valori ambientali, ad attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari, ad attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità, ad attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.

La tipologia delle aree di intervento sopra citate, sono le seguenti:

A. Attività culturali e scientifiche:

- *Attività ed iniziative di tipo culturale ed educativo che si svolgono nell'ambito del territorio comunale;*
- *Attività ed iniziative teatrali, cinematografiche, di immagine, musicali ed espositive, che si svolgono nell'ambito del territorio comunale;*
- *Attività ed iniziative di convegni, mostre, rassegne, esposizioni e concerti aventi finalità culturali ed artistiche di rilevante interesse per la comunità locale;*
- *Attività ed iniziative relative alla diffusione, documentazione e produzione della cultura del territorio;*
- *Attività ed iniziative di valorizzazione di opere d'arte, emergenze monumentali e storiche, tradizioni storiche che costituiscono il patrimonio della comunità locale;*
- *Attività ed iniziative di promozione e di scambio di conoscenze culturali ed educative fra la comunità locale ed altre comunità in ambito nazionale ed internazionale.*

B. Attività connesse all'educazione ed istruzione:

- *Attività ed iniziative di qualificazione scolastica, volte a stimolare e migliorare la capacità progettuale della scuola, di orientamento, di alternanza scuola-lavoro, nonché ad attività connesse all'integrazione con la formazione professionale;*
- *Attività ed iniziative per la realizzazione di convegni e stage, e più in generale momenti assembleari per lo sviluppo e la crescita della qualità nello studio.*

C. Attività di promozione sportiva e ricreativa:

- *Attività ed iniziative sportivo-amatoriali e di attività fisico-motorie e ricreative e del tempo libero;*
- *Attività ed iniziative di formazione educativa e sportiva dei giovani;*
- *Attività competitive della pratica dello sport dilettantistico;*
- *Attività a sostegno dell'associazionismo dello sport dilettantistico;*
- *Attività ed iniziative sportive riservate a portatori di handicap;*
- *Attività ed iniziative di formazione sportiva di operatori, dirigenti e tecnici;*
- *Attività ed iniziative sportive professionistiche quando le stesse possono concorrere alla promozione della pratica sportiva, al prestigio ed all'immagine della comunità locale.*

D. Attività di valorizzazione del tessuto economico:

- *Attività ed iniziative relative all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni e rassegne che*

hanno come finalità la promozione dei prodotti e delle produzioni tipiche locali dell'artigianato, dell'agricoltura e dell'industria;

- *Attività ed iniziative di scambio e conoscenza delle attività economiche e delle imprese che operano nell'ambito del territorio locale e quelle di altre imprese in ambito nazionale o internazionale.*

E. Attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio:

- *Attività ed iniziative di tipo culturale o sportivo che siano in grado di aumentare il flusso turistico, o di valorizzare l'offerta turistica del territorio;*
- *Attività ed iniziative di animazione tese a migliorare la qualità del soggiorno dei turisti nel territorio;*
- *Attività ed iniziative economiche che si svolgono nell'ambito del territorio aventi come finalità l'incremento dei flussi turistici;*
- *Attività ed iniziative volte a regolamentare e gestire in forma corretta i flussi di turismo organizzato diretti verso il territorio.*

F. Attività rivolte alla tutela ed alla conoscenza dei valori ambientali:

- *Attività ed iniziative che promuovano nei cittadini la conoscenza, il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;*
- *Attività ed iniziative di documentazione ed informazione in merito alle risorse naturali ed alla protezione, conservazione e valorizzazione dei beni ambientali.*

G. Attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico:

- *Attività ed iniziative di studio;*
- *Attività ed iniziative ricreative di intrattenimento, di socializzazione rivolte ai cittadini.*

H. Attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari:

- *Attività ed iniziative rivolte all'integrazione interculturale.*

I. Attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità:

- *Attività ed iniziative a sostegno delle pari opportunità e valorizzazione della differenza di genere.*

L. Attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile:

- *Attività ed iniziative proposte da giovani e loro associazioni;*
- *Attività ed iniziative di sostegno a centri di aggregazione.*